



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER le MARCHE

DIREZIONE REGIONALE

UFFICIO II

ORGANIZZAZIONE E POLITICHE DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE DELLA SCUOLA
[CONTENZIOSO]

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE
CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI
PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA
Quadriennio 2013, 2014, 2015 e 2016**

I N T E G R A Z I O N E

**AL CONTRATTO PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI STUDIO STIPULATO
IL 20 DICEMBRE 2012.**

Allo scopo di consentire la fruizione di permessi studio ai numerosi docenti che nel corso dell'anno 2014 prenderanno parte ai Percorsi Speciali di Abilitazione sono apportate al C.C.D.R. sottoscritto in data 20.12.2012 le seguenti modifiche, che consentono una limitata frazionabilità dei permessi tra una pluralità di aspiranti:

All'articolo 1 (Norme Generali - Campo di Applicazione) secondo punto, dopo il primo periodo sono aggiunte le seguenti frasi:

- *"Per il personale che presta servizio con orario inferiore a quello di cattedra (personale docente) o a quello di servizio (personale ATA ed educativo), le ore di permesso complessivamente fruibili devono essere rapportate all'orario settimanale di cattedra o di servizio. La parte delle 150 ore inutilizzata in quanto eccede la quota di spettanza del singolo docente (proporzionata al proprio orario di servizio) viene redistribuita in favore dei soggetti aventi titolo alla fruizione dei permessi - per la sola frequenza dei corsi P.A.S. di prossima attuazione (e più in generale di corsi abilitanti e per il conseguimento di specializzazione per il sostegno) - che non abbiano potuto essere soddisfatti per incapienza del contingente. Tali residui orari vengono sommati in modo da assicurare agli aventi titolo la fruizione di un pacchetto minimo di ore pari a 25".*
- *"I supplenti sino al termine delle attività didattiche possono fruire di un monte ore proporzionato alla durata della supplenza e per questo pari a 125 ore per anno solare; tali quote orarie vengono utilizzate come nel precedente punto".*

Nel medesimo articolo 1 le parole:

- *"il limite massimo di permessi individuali concedibili, è stabilito nella misura corrispondente al 3% delle unità complessive in servizio in ogni anno scolastico, con arrotondamento all'unità superiore" sono abrogate e sostituite dalle seguenti: "Allo scopo di facilitare la frequenza dei corsi P.A.S. (e più in generale di corsi abilitanti e di specializzazione) che avranno inizio nell'anno 2014 il contingente dei permessi studio – la cui consistenza complessiva re-*



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER le MARCHE

DIREZIONE REGIONALE

UFFICIO II

ORGANIZZAZIONE E POLITICHE DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE DELLA SCUOLA
[CONTENZIOSO]

sterà comunque pari al 3% dell'organico di fatto - può essere ulteriormente frazionato ad esclusivo beneficio dei soggetti frequentanti i P.A.S. in pacchetti di consistenza inferiore alle 150 ore"

L'articolo 4 (Natura dei Corsi - Modalità di concessione) è modificato con l'aggiunta dell'ultimo comma:

- "Non è consentita la fruizione dei permessi studio per la frequenza di corsi on-line"

L'articolo 10 del contratto (Norme transitorie e finali - Durata e efficacia) è interamente sostituito dal seguente

"1. per i permessi concedibili per l'anno solare ~~2013~~ **2014**- in considerazione del ritardo con cui viene stipulato il presente contratto - il termine per la presentazione delle domande è prorogato al ~~15 gennaio 2013~~ **14 dicembre 2013** e quello per la formazione delle graduatorie provinciali¹ al ~~25 gennaio 2013~~ **15 gennaio 2014**.

2. per l'anno solare ~~2013~~ **2014**, in considerazione del fatto che è ~~prossima la pubblicazione della graduatoria degli ammessi al T.F.A. è consentito a coloro che abbiano sostenute le prove concorsuali e siano in attesa del loro esito, presentare comunque la domanda per la fruizione dei permessi ed essere inseriti con riserva nelle graduatorie~~ **prossimo l'avvio dei corsi P.A.S. coloro che sono stati ad essi ammessi saranno graduati sotto condizione risolutiva del mancato avvio dei corsi entro il 28.2.2014**

La riserva dovrà essere sciolta entro il 9.2.2013 attraverso l'attestazione resa in forma di autocertificazione, da parte del docente, dell'avvenuta ammissione al T.F.A.

In caso contrario, si procederà allo scorrimento della graduatoria;

3. per l'anno solare ~~2013~~ **2014** le graduatorie già redatte prima della sottoscrizione del presente contratto decentrato dovranno essere nuovamente predisposte tenuto conto dei criteri della norma pattizia oggi sottoscritta.

4. Il presente contratto viene inviato all'organo di controllo, per la registrazione e viene divulgato presso le istituzioni scolastiche e gli Ambiti territoriali della regione, in modo che tutto il personale interessato sia messo in condizione di prenderne visione in tempo utile.

Ancona, 19 dicembre 2013

¹ regionali, distinte per settore formativo, per gli insegnanti di religione cattolica



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER le MARCHE

DIREZIONE REGIONALE

UFFICIO II

ORGANIZZAZIONE E POLITICHE DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE DELLA SCUOLA
[CONTENZIOSO]

Per la delegazione di parte pubblica:

- **Annamaria Nardiello** (Vice Direttore Generale) - firmato -
- **Andrea Ferri** (Dirigente Amministrativo) - firmato -

Per la delegazione di parte sindacale:

- **Manuela Carloni** (F.L.C. - C.G.I.L.) - firmato -
- **Anna Bartolini** (C.I.S.L. Scuola) - firmato -
- **Claudia Mazzucchelli** (U.I.L. Scuola) - firmato -
- **Paola Martano** (S.N.A.L.S. Scuola) - firmato -
- **Giuseppe Fanesi** (G.I.L.D.A.-UNAMS) _____